

# *Indice*

|                      |             |
|----------------------|-------------|
|                      | <i>pag.</i> |
| <i>Presentazione</i> | XI          |

## Capitolo I

### *Le garanzie costituzionali e i diritti fondamentali nell'emergenza sanitaria*

|  |    |
|--|----|
| 1. I diritti fondamentali non possono essere “sospesi”   | 1  |
| 2. <i>Segue</i> : limiti per i diritti fondamentali e non sospensione delle garanzie costituzionali                        | 4  |
| 3. Un nuovo modello d'intervento emergenziale compatibile con la Costituzione: la discrezionalità “misurabile” del Governo | 8  |
| 4. Gli interventi di competenza dello Stato e degli enti territoriali richiedono forme di coordinamento                    | 11 |
| 5. È bi-direzionale il carattere precettivo del dovere di solidarietà sociale  | 15 |
| 6. La legge formale e il dovere di fedeltà alla Repubblica   | 21 |

## Capitolo II

### *Il contrasto alla pandemia e la libertà di culto*

|  |    |
|--|----|
| 1. Le misure di contenimento della pandemia di fronte all'esercizio collettivo dei culti                                     | 27 |
| 2. <i>Segue</i> : i “protocolli sanitari” sottoscritti con le confessioni religiose  | 30 |
| 3. Le limitazioni alla libertà di religione e la (non consentita) ingerenza diretta dello Stato sulla disciplina dei “culti” | 32 |
| 4. Il principio costituzionale di “bilateralità” nei rapporti tra Stato e confessioni religiose                              | 40 |
| 5. <i>Segue</i> : una “collaborazione inter-ordinamentale”   | 42 |

## Capitolo III

*L'approvvigionamento centralizzato dei vaccini nell'U.E.:  
verso un sistema multilivello  
dei diritti sociali*

- |   |    |
|---|----|
| 1. La tutela della salute e il contrasto alla pandemia: sostegno e integrazione dei sistemi di assistenza nazionali | 49 |
| 2. <i>Segue</i> : l'approvvigionamento centralizzato dei vaccini e le criticità emerse in ambito europeo            | 52 |
| 3. Il quadro disorganico delle competenze in materia di tutela della salute nel Trattato di Lisbona                 | 54 |
| 4. <i>Segue</i> : il ruolo «guida» assunto, tuttavia, dall'Unione   | 58 |
| 5. <i>Segue</i> : è stata data applicazione al principio di sussidiarietà?  | 61 |
| 6. In conclusione: l'Unione europea opera già come sistema di «solidarietà sussidiaria multilivello»                | 66 |

## Capitolo IV

*La scienza e la tecnica di fronte alla discrezionalità politica  
e amministrativa*

- |   |    |
|---|----|
| 1. Diritto costituzionale e scienza: alcune premesse  | 71 |
| 2. <i>Segue</i> : il principio di “non contraddizione” e la libertà del pensiero scientifico (art. 33 Cost.)  | 73 |
| 3. Scienza, tecnica e primato dell'essere umano   | 81 |
| 4. I limiti al principio di maggioranza e l'imposizione di obblighi vaccinali   | 86 |
| 5. <i>Segue</i> : la “discrezionalità” del Legislatore nel fronteggiare la pandemia e il giudizio di costituzionalità sulla ragionevolezza del relativo esercizio | 89 |
| 6. L'applicazione del “principio di precauzione” di fronte alle prime incertezze scientifiche   | 91 |

pag.

## Capitolo V

*Il Piano per la ripresa tra condizionalità economica  
e rispetto dello Stato di diritto*

|  |     |
|--|-----|
| 1. Il problema dello “Stato di diritto” nello spazio giuridico europeo   | 95  |
| 2. <i>Segue</i> : il suo rapporto con la “condizionalità economica”  | 97  |
| 3. Le <i>Conclusioni</i> del Consiglio europeo del 21 luglio 2020: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la “importanza del rispetto dello Stato di diritto”  | 99  |
| 4. <i>Segue</i> : l’ambiguità della formulazione adottata al riguardo  | 101 |
| 5. La c.d. “politica di condizionalità democratica” nelle misure previste dal QFP ( <i>Quadro finanziario pluriennale</i> ) e dal <i>Next Generation EU</i> (NGEU): procedure in deroga all’art. 7 TUE?  | 104 |
| 6. <i>Segue</i> : le sanzioni economiche e il procedimento previsto all’art. 7 TUE   | 107 |
| 7. Le “raccomandazioni specifiche per Paese” e la inidoneità di esse al fine di autorizzare il Consiglio a sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro per motivi attinenti al mancato rispetto dello Stato di diritto | 112 |
| 8. <i>Segue</i> : stabilire su base regolamentare le modalità procedurali mediante le quali far valere eventuali carenze generalizzate riguardanti i principi dello Stato di diritto negli Stati membri viola il principio di “legalità europea”   | 114 |
| 9. Il pericolo di distorsioni sul piano dell’equilibrio istituzionale  | 116 |